



COMUNICATO UFFICIALE N. 185/L - 1° FEBBRAIO 2019

185/500

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 47 A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Gennaio 2019:
Comunicato Ufficiale n. 47 A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

Publicato in Firenze il 1° Febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>	<p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>

